

Statuto

Edizione 2011

____ SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

Statuto

In vigore dal 1° Luglio 2011

*Testo approvato in Assemblea Straordinaria
dei Delegati dei Soci
il 28 maggio 2011 a Milano.*

INDICE STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA

- Art. 1 Denominazione - Natura
- Art. 2 Altre attività
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Durata
- Art. 5 Organo di stampa

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE - RECESSO ESCLUSIONE - DECADENZA

- Art. 6 Numero, categorie e requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza del socio

TITOLO III

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 7 Doveri

Art. 8 Diritti

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 Beni

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 Organi della società

Art. 11 Assemblee dei soci

Art. 12 Consiglio di amministrazione

Art. 13 Presidente

Art. 14 Direttore Generale

Art. 15 Collegio dei sindaci

Art. 16 Consiglio regionale

Art. 17 Presidente regionale

Art. 18 Compiti del Consiglio regionale

Art. 18^{bis} Conferenza delle regioni

Art. 18^{ter} Macro Aree

TITOLO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 Collegio dei Probiviri

TITOLO VII

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 20 Esercizio finanziario - Bilanci

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 21 Scioglimento

TITOLO IX

VARIE

Art. 22 Collegio Arbitrale - Foro esclusivamente competente

Art. 23 Disposizioni non previste

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione - Natura

1.1 Natura e Oggetto

La “Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo” è una mutua volontaria integrativa che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso e non ha fini di lucro.

Essa può svolgere attività previdenziale e assistenziale nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali.

La società può gestire ed istituire fondi integrativi sanitari ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 9 del Dlgs 229 del 19 giugno 1999, e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi decreti ministeriali di attuazione.

La società può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

Ad essa possono associarsi tutti i lavoratori della Repubblica Italiana o in essa residenti che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo approvato dall’Assemblea nazionale dei soci.

Essa venne costituita:

- il 1° maggio 1877 con la denominazione di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Alta Italia;
- il 16 aprile 1885 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra i Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Italiane;
- il 28 maggio 1893 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso e Miglioramento fra Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Italiane;
- nel maggio del 1895 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso e Miglioramento fra i Conduttori di locomotive delle Ferrovie Italiane;
- il 30 giugno 1904 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso e Miglioramento fra i Conduttori di locomotive guidatori treni elettrici ed affini delle Ferrovie Italiane;
- il 16 maggio 1907 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra i Conduttori di locomotive delle Ferrovie dello Stato;
- il 1° giugno 1912 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti e Macchinisti treni elettrici delle Ferrovie dello Stato;
- il 19 giugno 1919 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti, Macchinisti ed Operai Assistenti treni elettrici delle Ferrovie dello Stato;
- il 18 giugno 1921 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti T.V. Macchinisti ed Operai Assistenti T.E. Capi Deposito e f. f. Capi Deposito delle

Ferrovie dello Stato;

- il 28 giugno 1925 assume il nome di Mutua Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie dello Stato;
- il 25 aprile 1947 assume il nome di Mutua del Personale di Macchina delle Ferrovie dello Stato;
- il 13 ottobre 1973 assume il nome di Mutua Nazionale Personale di Macchina Ferrovie dello Stato;
- il 24 marzo 1976 la Mutua Nazionale Personale di Macchina delle Ferrovie dello Stato è stata aperta a tutti i ferrovieri;
- il 1° maggio 1977 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso fra Ferrovieri F.S.;
- il 1° maggio 1980 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso fra Ferrovieri. (è stata aperta ai lavoratori che operano nel settore dei trasporti);
- il 15 maggio 1986 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso fra Ferrovieri e Lavoratori dei Trasporti;
- il 22 novembre 1994 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.

Art. 2 - Altre attività

2.1 Iniziative

La Società può attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie purché siano conformi con quanto previsto dal presente Statuto.

2.2 Attività

La Società può sviluppare attività culturali, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

Essa incrementerà altresì il patrimonio bibliografico della biblioteca sociale.

2.3 Rapporti esterni

La Società può stabilire rapporti con organismi mutualistici simili, sia a livello regionale e nazionale che internazionale.

La Società può altresì prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato.

Le adesioni ad associazioni e/o enti non profit a livello internazionale devono essere deliberate o ratificate dall'Assemblea nazionale.

2.4 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere operazioni immobiliari e mobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e non nei confronti del pubblico) e purché attinenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali.

Art. 3 - Sede

3.1 Sede Nazionale

La Società ha sede in Milano, via San Gregorio 48 int. 46.

3.2 Strutture organizzative territoriali

La società può dotarsi di strutture periferiche territoriali con mere funzioni amministrative su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Durata

4.1 Durata

La durata della Società è illimitata.

Art. 5 - Organo di stampa

5.1 Organo ufficiale

L'organo ufficiale periodico di stampa della Società è:

a) Il giornale della Società.

5.2 Adesioni

La Società può aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della Mutualità Integrativa Volontaria.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE - RECESSO ESCLUSIONE - DECADENZA

Art. 6 - Numero, categorie e requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza da socio

6.1 Numero, categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci convenzionati
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori;
- e) soci promotori.

Sono soci ordinari tutti coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, anche autonoma, nell'ambito della Repubblica Italiana o in essa residenti, che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, con i quali si realizza appieno lo scambio mutualistico. Sono soci convenzionati tutti i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti con i quali si realizza lo scambio mutualistico limitatamente ai fondi integrativi sanitari costituiti in forza di contratti o regolamenti o accordi aziendali. I rapporti mutualistici con i soci convenzionati sono disciplinati da un apposito regolamento. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e siano in grado di contribuire alla sua crescita.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci promotori gli enti persone giuridiche interessati alla costituzione e o gestione di fondi integrativi sanitari costituiti in forza di contratti o regolamenti o accordi aziendali e la cui istituzione e/o gestione sia stata affidata alla Società.

6.2 Ammissione a socio e quota di iscrizione una tantum

Possono essere ammessi a soci ordinari i lavoratori che, aventi i requisiti di cui all'articolo 6.1 del presente Statuto, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce per i soci ordinari dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci secondo la divisione territoriale stabilita dal Regolamento Applicativo.

Possono essere ammessi in qualità di soci convenzionati i lavoratori che, aventi i requisiti di cui all'articolo 6.1, comma 4, del presente statuto, e che all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di amministrazione in linea con i contratti o regolamenti o accordi aziendali finalizzati all'istituzione o gestione del rispettivo fondo integrativo sanitario. Con la delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, il socio convenzionato viene iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci evidenziando il Fondo integrativo sanitario cui appartiene.

Qualora venga meno il contratto o regolamento o accordo aziendale in forza del quale è iscritto nella sezione dei soci convenzionati, il socio convenzionato è automaticamente iscritto tra i soci ordinari a condizione che egli richieda l'adesione ad una delle prestazioni base e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

6.3 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza - determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

6.4 Recesso del socio

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

6.5 Esclusione del socio

6.5.1 Cause

Verrà escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale risultasse:

- a) che è stato condannato per atti infamanti;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente danni alla Società comprovati da una sentenza passata in giudicato;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti;
- f) previa acquisizione del parere non vincolante del Consiglio Regionale della Regione di appartenenza del socio, che ponga in essere atti e/o comportamenti anche solo indirettamente contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società, nonché arrechi, per fatto ad esso imputabile, danni gravi alla Società, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l'immagine pubblica.

Il socio convenzionato potrà altresì essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualora:

- a) dovesse venire meno, per qualsiasi ragione o titolo nessuno escluso, il contratto o regolamento o accordo aziendale in forza del quale il socio medesimo è stato iscritto alla Società salvo quanto previsto all'art. 6.2;
- b) dovesse porre in essere comportamenti e/o atti in violazione anche di una sola delle norme del rispettivo accordo o regolamento o contratto aziendale.

6.5.2 Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

6.5.3 Opposizione

Il socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successiva opposizione al Tribunale esclusivamente competente di cui al successivo articolo 22.

6.5.4. Effetti dell'esclusione

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

6.6 Decadenza da socio

Il socio moroso per sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

TITOLO III

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 7 - Doveri

7.1 - Rispetto delle norme statutarie e regolamentari

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

Art. 8 - Diritti

8.1 Soci ordinari

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti Applicativi.

I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal Regolamento Applicativo;
- b) i dipendenti della Società o di società ad essa collegate e/o controllate;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società o di società ad essa collegate e/o controllate;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

8.2 Soci convenzionati

I soci convenzionati, se in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto o accordo o regolamento aziendale, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci convenzionati hanno diritto di partecipare alle assemblee purché siano iscritti da sei mesi nell'apposita sezione del libro dei soci, ma non potranno rappresentare in assemblea soci ordinari e potranno esercitare il diritto solo in merito al bilancio e sulla approvazione o modificazione dei regolamenti in materia di fondi integrativi sanitari. Decorso tre anni dalla iscrizione di cui sopra, i soci convenzionati avranno pieno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, quale che sia l'ordine del giorno.

I soci convenzionati per i primi tre anni dalla iscrizione non potranno ricoprire nessuna carica sociale, applicandosi anche ai soci convenzionati le preclusioni di cui all'art.8.1 ultimo comma.

8.3 Soci onorari, sostenitori e promotori

I soci onorari, sostenitori e promotori - persone fisiche o giuridiche- non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

Il consiglio di amministrazione su richiesta è tenuto a fornire informazioni e/o chiedere pareri ai soci promotori su materie che concernono specificatamente la gestione dei rispettivi fondi integrativi sanitari nel rispetto di quanto previsto da apposito regolamento.

8.4 Partecipazione dei soci

Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutti i soci - anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti - alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, la Società si dota di sedi, strutture e strumenti organizzativi idonei.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 - Beni

9.1 Beni mobili, immobili, titoli

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria. I titoli dovranno essere al più presto intestati alla Società.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e dei vari fondi del Sodalizio e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;
- c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

9.2 Lasciti

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi della Società

10.1 Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci nelle sue articolazioni nazionali e regionali;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Consiglio regionale dei soci;
- f) la Conferenza delle Regioni;
- g) le Macro Aree;
- h) il Collegio dei Proviviri.

Art. 11 - Assemblee dei soci

11.1 Convocazione Assemblea nazionale

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di amministrazione o, in caso di sua inerzia, dal Collegio dei sindaci, in qualsiasi città scelta dallo stesso Consiglio di amministrazione, purché sia tenuta nel territorio italiano.

Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.

Le Assemblee nazionali devono essere precedute da Assemblee regionali che eleggono i loro delegati alle Assemblee nazionali.

Alle Assemblee regionali possono partecipare tutti i soci iscritti nell'elenco della regionale. Il numero dei delegati all'Assemblea nazionale sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione in base ad un quorum nazionale paritetico per ogni Consiglio regionale.

La convocazione delle Assemblee nazionali deve essere comunicata ai soci almeno 60 giorni prima della data in cui saranno tenute, tramite pubblicazione sul Giornale della società o anche tramite altre forme di pubblicizzazioni informatiche o cartacee; la convocazione delle Assemblee regionali deve essere comunicata contestualmente tramite pubblicazione sul Giornale della società o anche tramite altre forme di pubblicizzazioni informatiche o cartacee almeno 30 giorni prima della data in cui si svolgeranno.

Contestualmente la convocazione delle sopraindicate assemblee dovrà essere affissa rispettivamente all'albo della sede nazionale e delle sedi regionali nei termini prefissati. La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente deve contenere:

- a) la data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, espressa in città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.

Ogni socio che intende partecipare all'assemblea regionale deve ritirare apposita scheda di presenza almeno dieci giorni liberi prima dell'assemblea presso la sede regionale.

11.2 Validità Assemblee nazionali

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di tanti delegati delle assemblee regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto a voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti delegati delle assemblee regionali che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto a voto. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta nell'Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina alle cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa; e con maggioranza dei due terzi (2/3) nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa. Le votazioni sono sempre palesi.

11.3 Nomina Presidente, Segretario e Commissioni

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il Segretario.

Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello di redigere il verbale.

Nell'Assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.

Prima di dichiarare valida l'Assemblea nazionale verranno elette tra i delegati due commissioni di cui una per la verifica dei poteri dei delegati all'Assemblea, l'altra elettorale per la verifica delle votazioni.

11.4 Compiti Assemblea ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) di approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio di amministrazione e quella dei sindaci;
- b) di eleggere il Consiglio di amministrazione, nonché il Collegio dei sindaci e il Collegio dei probiviri, indicando per questi ultimi due organi i relativi presidenti;
- c) di approvare o ratificare i regolamenti applicativi;
- d) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea;
- e) di stabilire il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei componenti del Collegio dei probiviri.

11.5 Compiti Assemblea straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) di modificare lo Statuto;
- b) di procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

12.1 Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, la cui composizione può variare da un minimo di nove ad un massimo di 21 Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale ordinaria, tra i soci ordinari iscritti da almeno sei mesi che siano in regola con il versamento dei contributi associativi e non abbiano comunque debiti verso la Società. La stessa Assemblea nazionale fissa di volta in volta il numero dei Consiglieri da eleggere, prima di procedere alle operazioni elettorali.

12.2 Durata in carica

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

12.3 Nomina

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti - di cui uno c.d. Vicario e l'altro c.d. Sussidiario - nonché un Segretario e un Vice segretario. Il Segretario e il Vice segretario possono essere scelti anche fra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

In tal caso essi non hanno diritto a voto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più degli Amministratori, che costituiranno con il Presidente e il/i Vice presidente/i collettivamente il Comitato esecutivo della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

12.4 Compiti

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea nazionale dei soci.

Al Consiglio di amministrazione spetta, fra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti applicativi dello Statuto e da sottoporre all'approvazione o alla ratifica dell'Assemblea;
- d) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- e) deliberare l'apertura di sedi periferiche con mere funzioni amministrative sul territorio nazionale;
- f) acquistare, permutare e vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti, procedere all'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi componenti, purché la delibera sia assunta con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei presenti;

- g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere in essi compresi gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando la maggioranza di cui alla precedente lettera f), nonché l'acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei suoi componenti;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione.

12.5 Convocazione - Riunione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri; è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze diverse.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende reietta.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o recapitata a mano, non meno di dieci giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Il verbale delle sedute del Consiglio sarà redatto dal Segretario o dal Vice segretario.

12.6 Decadenza da Consigliere

Se un membro del Consiglio di amministrazione non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

12.7 Posti vacanti

Quando per qualsiasi motivo rimangano vacanti uno o più posti di Consigliere, si applica il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 13 - Presidente

13.1 Rappresentanza compiti mandati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e poteri sono esercitati dal solo Vice presidente Vicario.

Il solo intervento del Vice presidente Vicario è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.

In assenza o impedimento contestuale oltre che del Presidente anche del Vice presidente Vicario, le funzioni e poteri del Presidente sono esercitate dal Vice presidente

Sussidiario.

Il solo intervento del Vice presidente Sussidiario è dimostrazione di assenza o impedimento contestuale sia del Presidente che del Vice presidente Vicario.

In sede di riunione di Consiglio di Amministrazione e di assemblea, in caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vice presidente Vicario, subentrerà il Vice presidente Sussidiario; in caso di assenza o impedimento anche del Vice presidente Sussidiario subentrerà il Consigliere più anziano di età.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società.

Art. 14 - Direttore generale

14.1 Nomina del Direttore generale

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Società, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 15 - Collegio dei sindaci

15.1 Elezione e composizione

Il Collegio dei sindaci è eletto dall'Assemblea ed è composto di cinque membri: tre effettivi e due supplenti.

I sindaci possono essere anche non soci; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

15.2 Compiti

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 16 - Consiglio Regionale

16.1 Costituzione

In ogni regione è costituito un Consiglio regionale, il quale sarà responsabile di tutte le attività sociali di fronte al Consiglio di amministrazione e ai soci della Regione stessa.

Il numero dei componenti del Consiglio regionale verrà fissato dal Consiglio di amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società nelle varie realtà locali.

L'elezione del Consiglio regionale avverrà in sede di Assemblea regionale appositamen-

te convocata e su proposta fatta da una Commissione elettorale votata dall'Assemblea stessa, la quale tenga conto, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea.

L'elezione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l'approvazione della maggioranza.

I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

16.2 Decadenza da Consigliere

Se un membro del Consiglio regionale non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

16.3 Posti vacanti

Quando per qualsiasi motivo rimangano vacanti uno o più posti di Consigliere, si applica il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 17 - Il Presidente regionale

Il Consiglio regionale eletto nella sua prima sessione dovrà nominare tra i suoi membri il Presidente regionale e il Vice presidente regionale.

Il Presidente regionale assolve le funzioni di rappresentanza della Società per la quale abbia avuto apposita delega dal Consiglio di amministrazione. In sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente regionale.

In sede di riunione del Consiglio regionale e dell'Assemblea regionale in caso di assenza o impedimento del Presidente regionale e del Vice presidente regionale subentrerà il Consigliere regionale più anziano di età.

Art. 18 - I compiti del Consiglio Regionale

I compiti del Consiglio regionale sono:

- a) adempiere alle direttive e alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- b) stabilire contatti organici con tutti i collaboratori operanti nella regione, partecipando con essi alla messa a punto delle iniziative più idonee per il superamento di eventuali ostacoli per l'opera di propaganda e proselitismo;
- c) integrare la promozione a carattere nazionale con iniziative locali e/o regionali;
- d) intervenire a tutte le riunioni nazionali e regionali alle quali il Consiglio di amministrazione dovesse convocarlo;
- e) indire e presenziare riunioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- f) mantenere i rapporti con la sede centrale del Società e con tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni idonei allo sviluppo del Società;
- g) evadere tutte le eventuali richieste del Consiglio di amministrazione;
- h) nominare i delegati della Consulta delle regioni, quale organo amministrativo consultivo della Società.

La competenza del Consiglio regionale è concorrente con quella del Consiglio di amministrazione, alle cui direttive e delibere deve in ogni caso uniformarsi, fatto salvo il potere del Consiglio di amministrazione di sostituirsi al Consiglio regionale.

Art. 18 bis – Conferenza delle Regioni

18.1 Viene istituita la Conferenza delle regioni che è composta dai presidenti regionali, i cui compiti sono meramente consultivi e di ausilio al Consiglio di Amministrazione. Le sue delibere, comunque, non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 ter – Macro Aree

18.1 Vengono istituite le macro aree che sono composte dai membri dei consigli regionali di più regioni o loro porzioni. Ogni Macro Area è coordinata da un Consigliere di Amministrazione, al fine di verificare l'attuazione dei programmi e l'applicazione uniforme delle delibere del consiglio stesso su tutto il territorio nazionale.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dell'allegato regolamento e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione da socio.

Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all'articolo 22.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della società che nega un sussidio o contesta una tesi del socio.

Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti anche tra persone che possono essere estranee alla società senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.

TITOLO VII

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 20 - Esercizio finanziario - Bilanci

20.1 Periodo di riferimento

L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, deve essere presentato all'approvazione della Assemblea dei soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce o in caso di particolare necessità entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella Sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato.

I soci possono prenderne visione.

20.3 Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale.

20.4 Formulazione

Nello stato patrimoniale e nel conto economico della società devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Le voci degli articoli precitati precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

20.5 - Divieto distribuzione utili

In conformità al combinato disposto dell'articolo 2 Legge 16/4/1886 n° 3818 e dell'articolo 5 Decreto Legislativo 4/12/1997 n° 460 la società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente convocata e con le maggioranze di cui al precedente articolo 11 punto 2, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa. L'Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche non soci.

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto in conformità alla legge vigente all'epoca dello scioglimento a favore di una società non profit.

TITOLO IX

VARIE

Art. 22 - Collegio Arbitrale - Foro esclusivamente competente

Fermo quanto previsto al precedente art. 19, tutte le eventuali controversie in materia di sussidi promosse tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso cui sono iscritti saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo impugnabile, in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio è formato da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Milano.

La presente convenzione di arbitrato non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

Art. 23 - Disposizioni non previste

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo valgono le disposizioni di legge in materia.

Le nostre sedi in Italia

SEDE NAZIONALE

Via S. Gregorio, 48
20124 Milano
Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313
informazioni@mutuacesarepozzo.it



ABRUZZO

Via Grotte del Cavallone, 11
65124 PESCARA
Tel. 085.4212152
Fax 085.4226442
abruzzo@mutuacesarepozzo.it

BASILICATA

Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
85100 POTENZA
Tel. 0971.58791
Fax 0971.58914
basilicata@mutuacesarepozzo.it

CALABRIA

Via Caprera, 8
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.331960
Fax 0965.814305
calabria@mutuacesarepozzo.it

CAMPANIA

Via Enrico Cosenz, 13
80142 NAPOLI
Tel. 081.261568
Fax 081.289535
campania@mutuacesarepozzo.it

EMILIA ROMAGNA

Via Boldrini, 18/2
40121 BOLOGNA
Tel. 051.6390850
Fax 051.6393659
emilia@mutuacesarepozzo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Giustiniano, 8
34133 TRIESTE
Tel. 040.367811
Fax 040.3726001
friuli@mutuacesarepozzo.it

LAZIO

Via Cavour, 47
00184 ROMA
Tel. 06.47886742
06.4815887
Fax 06.47886743
lazio@mutuacesarepozzo.it

LIGURIA

Via E. De Amicis, 6/2
16122 GENOVA
Tel. 010.5702787
Fax 010.5452134
liguria@mutuacesarepozzo.it

LOMBARDIA

Via Venini, 1
20127 MILANO
Tel. 02.66989923
Fax 02.66989928
lobbardia@mutuacesarepozzo.it

MARCHE

Via G. Marconi, 227
60125 ANCONA
Tel. 071.43437
Fax 071.2149015
marche@mutuacesarepozzo.it

MOLISE

Via Garibaldi, 67/69
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.482004
Fax 0874.494098
molise@mutuacesarepozzo.it

PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Via Sacchi, 2 bis
10128 TORINO
Tel. 011.545651
011.5579272
Fax 011.5189449
piemonte@mutuacesarepozzo.it

PUGLIA

Via Beata Elia di S. Clemente, 223
70122 BARI
Tel. 080.5243662
080.5730206
Fax 080.5211661
puglia@mutuacesarepozzo.it

SARDEGNA

Corso Vico, 2
07100 SASSARI
Tel. 079.236394
Fax 079.2010241
sardegna@mutuacesarepozzo.it

SICILIA

Via Torino, 27/D
90133 PALERMO
Tel. 091.6167012
Fax 091.6177524
sicilia@mutuacesarepozzo.it

TOSCANA

Via degli Orti Oricellari, 34
50123 FIRENZE
Tel. 055.211806
055.2658106
Fax 055.296981
toscana@mutuacesarepozzo.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Verdi, 15 int. 4
39100 BOLZANO
Tel. 0471.300189
Fax 0471.309589
trentino@mutuacesarepozzo.it

UMBRIA

Via Nazario Sauro, 4/B
06034 FOLIGNO
Tel. 0742.342086
Fax 0742.349043
umbria@mutuacesarepozzo.it

VENETO

Via Ulloa, 5
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041.926751
Fax 041.5387659
veneto@mutuacesarepozzo.it



STAMPATA SU CARTA ECOLOGICA
100% RICICLATA
PRODOTTA SENZA USO DI CLORO

____ SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax. 02.66726313
informazioni@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org